

INQUINAMENTO ACUSTICO APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. del 15.09.2004, della Circolare 6 settembre 2004 intitolata "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".

Il DPCM 1° marzo 1991 ha introdotto nella legislazione a tutela dell'inquinamento acustico il cosiddetto *criterio differenziale*: differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo, 5 dB (A) durante il periodo diurno e 3dB (A) per il notturno; la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ha introdotto i *valori limite differenziali*, con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (quindi il livello massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo).

Il Ministero dell'Ambiente, con la circolare in oggetto, in merito all'applicabilità dei valori limite differenziali ha precisato che i limiti massimi di immissione, per la protezione dall'inquinamento acustico, sono quelli previsti dal DPCM 1° marzo 1991 (art. 6, comma 2), sia in PRESENZA che in ASSENZA di una zonizzazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali.

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito www.apindustria.bs.it mentre informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.